

L'avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data (omissis), in ordine alla possibilità di riprodurre, sul proprio sito web, il simbolo dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

- seppure il 3° comma dell'art. 35 CDF vincoli l'avvocato, che intenda fornire informazioni sulla propria attività professionale, ad indicare, oltre il titolo e la denominazione dello studio, anche l'Ordine di appartenenza, il logo di quest'ultimo "non può essere utilizzato da terzi, né dagli iscritti, senza l'autorizzazione di chi ne possa disporre";

- in tal senso si è pronunciato il CNF (parere 16 marzo 2016, n. 47), su specifico quesito di questo Consiglio, precisando pure che l'eventuale "autorizzazione non può in ogni caso riguardare l'uso del logo nella carta intestata dell'iscritto, trattandosi di segno distintivo di soggetto diverso da colui al quale è intestata la carta da lettere";

- parimenti non è consentita la riproduzione del logo sul sito web dell'avvocato, stante l'equiparazione - giusta la vigente normativa deontologica - tra tutti i mezzi informativi dell'attività professionale forense, anche informatici.

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi ai principi sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito formulato.

Artt. 17 e 35 CDF: logo Ordine - riproduzione - esclusione